

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: Comunicazioni dei beni ai soci/Familiari, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni – 2015 -.

Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti i rapporti tra i titolari / familiari e l'impresa individuale nonché i rapporti tra i soci / familiari e la società, di seguito esaminati.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI / FAMILIARI PER IL 2014

La concessione in godimento di un bene d'impresa da parte di una **società / ditta individuale** ad un **socio / familiare** (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un **corrispettivo inferiore a quello di mercato**, comporta:

- per **l'utilizzatore** (socio / familiare) la rilevazione di un **reddito diverso**, pari alla **differenza** tra il **valore di mercato** e il **corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene**;
- per il **concedente** (ditta individuale / società) **l'indeducibilità dei relativi costi**.

Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso **contrastare il fenomeno elusivo** dell'intestazione "fittizia" **di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell'imprenditore**.

A tal fine, è previsto, in capo all'utilizzatore / concedente **l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento** (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE


La comunicazione in esame va presentata dal **concedente** oppure dall'**utilizzatore**.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE



BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell'impresa, ossia **beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio.**

BENI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

La comunicazione non va effettuata relativamente a:

- beni concessi in godimento a **soci dipendenti / lavoratori autonomi**, se costituiscono **fringe benefit** ex artt. 51 e 54, TUIR;
- beni concessi in godimento ad **amministratori**.

L'esclusione opera a prescindere **dalla presenza o meno**, in capo all'utilizzatore, **di un fringe benefit;**

- beni concessi in godimento **all'imprenditore individuale;**
- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a **enti non commerciali soci** che utilizzano gli stessi beni **per fini esclusivamente istituzionali;**
- **alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa** concessi ai propri soci;
- **veicoli** per i quali è **prevista l'integrale deducibilità** dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico;
- beni di **valore non superiore a € 3.000** (al netto IVA), rientranti nella categoria "altro", ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

(sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Per le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società di persone e ditte individuali **la comunicazione riferita al 2014** va presentata entro il:

30.10.2015

SANZIONI

In caso di **omessa presentazione** della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con **dati incompleti / non veritieri**, è dovuta, in solido, una sanzione pari al **30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo** per il godimento dello stesso.

Tuttavia, **qualora le parti si siano conformate** alle disposizioni in esame, ossia:

- il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l'utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo; ovvero
- il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato;

è applicabile la sanzione **da € 258 a € 2.065**.

È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il **ravvedimento operoso**.

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI PER IL 2014

I soggetti esercenti un'attività d'impresa devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate i **finanziamenti / capitalizzazioni**, concessi **dai soci / familiari** a favore della società / ditta individuale per un **importo complessivo**, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a € 3.600**.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presidono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la **determinazione sintetica del reddito** considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società / ditta individuale.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, ferma restando l'autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di **entrambi gli adempimenti**, vanno compilati **2 distinti modelli**.

AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va effettuata **esclusivamente da parte della società / impresa individuale** (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

Soggetti esonerati

Le istruzioni alla compilazione del modello specificano che l'obbligo in esame interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che semplificata *"in presenza di **conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa**"*.

L'**esonero** è riconosciuto, purché non sussista un "c/c dedicato", ai soggetti che adottano:

- il regime dei **minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
- il regime **contabile semplificato** previsto dall'art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
- il regime delle **nuove iniziative** ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Esclusioni soggettive

La comunicazione **non va presentata** per i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati da:

- **soci persone giuridiche** (società / enti). L'adempimento in esame è infatti finalizzato all'accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche;
- **familiari dei soci**;
- **titolare dell'impresa familiare / individuale**.

AMBITO OGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione in esame vanno riportati:

- i dati delle persone fisiche **soci o familiari dell'imprenditore** che hanno concesso finanziamenti / capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. Tale limite:
 - va riferito **distintamente** ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;
 - va calcolato con riguardo all'**ammontare complessivo** dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d'anno in capo al singolo socio / familiare dell'imprenditore.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Ai fini del limite **non rilevano** né le **restituzioni** effettuate al socio / familiare dell'imprenditore né la **rinuncia al credito** vantato dal socio / familiare dell'imprenditore (non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore);

- l'importo **complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni**, distintamente per ogni soggetto finanziatore;
- la **data di versamento**. Quest'ultima corrisponde alla data di effettivo versamento. In caso di **più finanziamenti o capitalizzazioni** nella comunicazione va indicata **la data dell'ultimo versamento**.

Esclusioni oggettive

La comunicazione **non va presentata** in presenza di:

- finanziamenti / capitalizzazioni di **importo complessivo inferiore a € 3.600**;
- finanziamenti / capitalizzazioni i cui **dati sono già in possesso** dell'Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
- **capitalizzazioni** che **non configurano un reale apporto di denaro** (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);
- **finanziamenti a seguito di rinuncia** da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci / familiari il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.

Così, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare **la comunicazione riferita al 2014** va presentata entro il:

30.10.2015

SANZIONI

In caso di **omessa / tardiva / incompleta / inesatta** comunicazione:

- non è prevista espressamente una specifica sanzione;
- non sono applicabili le sanzioni previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell'impresa.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all'Anagrafe tributaria, è applicabile la **sanzione da € 206**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
AVV. ALESSANDRO BANTERLE
AVV. ELENA ANDREOLI
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

a € 5.164, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da € 103 a € 2.582).

La violazione è regolarizzabile tramite il **ravvedimento operoso**.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.
Verona, 18.10.2015.

Lo Studio